

PRESTITO PERSONALE CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Consum.it S.p.A.
Sede Legale e Operativa: Piazza Salimbeni, 3 – 53100 – Siena (SI)
Sede Operativa: Via Vittorio Emanuele, 10 – 50041 – Calenzano (FI)
Tel.: 055886341 - www.consum.it
Iscrizione Registro delle Imprese n° 14359/1998 – R.E.A. n° 109555
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Cod. Gruppo 1030.6
Cod. Fisc. e P. IVA 00961380524 – Aderente ASSOFIN

Il presente foglio viene consegnato da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5274 – Codice Banca 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale € 4.502.410.157,20 Riserve € 12.087.327.795,73

Intermediario (Soggetto che entra in contatto con il cliente)
Denominazione persona giuridica
Nome e Cognome del soggetto persona fisica che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono e-mail
Qualifica

CHE COS'E' LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Descrizione sintetica

Il Prestito personale contro cessione del quinto della pensione è una forma di credito al consumo disciplinata dalla legge (DPR 180/50, relativo regolamento DPR 895/50 e successive integrazioni). Ai sensi della richiamata normativa il pensionato (di seguito il Cedente) può richiedere un prestito personale rimborsabile in rate mensili con cessione pro solvendo di quote fisse della pensione mensile a lui spettante, per un periodo non superiore a dieci anni.

I finanziamenti prevedono, per legge, la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita così come descritto e specificato nell'art.4 del contratto di finanziamento.

Rischi

Essendo il prestito a tasso fisso, non sarà possibile beneficiare delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi di riferimento del costo del denaro. Si possono manifestare, inoltre, rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cedente, non imposte dalla Società Cessionaria, a fronte di variazioni di costi bancari, postali, assicurativi, etc.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)

FINO A EURO 5.000 DI CAPITALE FINANZIATO: 21,33%

OLTRE EURO 5.000 DI CAPITALE FINANZIATO: 16,87%

N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente).

CONDIZIONI RELATIVE ALLA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) – prezzo del prestito personale- con riferimento all'anno civile (divisore 365)	7,10%
Commissione gestione pratica (**)	Nessuna
Imposta sostitutiva	esente. Il prestito sarà erogato al netto dell'imposta di bollo nella misura di legge
Spese per copertura assicurativa	22,12% Per i pensionati INPS e INPDAP la copertura assicurativa sarà fornita dal Fondo Rischi INPDAP
Spese fisse (di notifica e amministrative)	100,00 euro
Rimborso spese amministrative all'Ente	€ 1,50 sulla prima rata e di € 0,30 sulle rate successive alla prima come previsto dall'Accordo INPDAP 1,5 dell'importo applicato da Poste Italiane s.p.a. per ogni operazione di versamento in c/c postale da applicarsi su ciascuna rata come previsto dall'Accordo INPS
Interessi di mora	15,96%
Periodicità di calcolo degli interessi	annuale, riferimento anno civile e divisore 365
Spese per eventuali solleciti a mezzo posta in caso di inadempimento	7,75 euro cad.
Spese per eventuali interventi domiciliari e/o telefonici, in caso di inadempimento	15% dell'importo scaduto
Penale di decadenza dal beneficio del termine	260,00 euro
Compenso per l'estinzione anticipata del finanziamento	1% del capitale residuo
Spese per incasso Bollettino Postale cad rata (*)	0,70 euro
Spese per incasso RID (*)	0,95 euro
Spese per comunicazioni, unitarie per rata	
– per invio bollettini postali (incluso approntamento)	0,25 euro
– per invio rendicontazioni periodiche	0,40 euro oltre ad imposta di bollo nella misura di legge
Spese per invio eventuali comunicazioni richieste dal Cedente	5,00 euro cad.

(*) Le spese indicate, salvo variazioni come previsto dalle Condizioni Generali del contratto, determinano complessivamente un incremento, per ciascuna rata di rimborso, pari ad € 1,50 (per importi fino a Euro 10.000,00) e Euro 2,50 (per importi superiori a Euro 10.000,00). Fa eccezione la prima rata di rimborso, che, nel caso di pagamento delle rate a mezzo Bollettino Postale o addebito diretto sul c/c bancario (procedura RID), sarà ulteriormente maggiorata, di un importo pari all'imposta di bollo sul contratto ed alle spese relative all'invio della fattura per gli interessi, se richiesta dal Cedente. In caso di trattenuta sulla pensione, il prestito sarà erogato al netto dell'imposta di bollo.

(**) Le spese indicate contribuiscono alla determinazione del capitale lordo mutuato.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (T.E.G.M.)

Di seguito si riportano il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore (T.E.G.M.), relativo alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)		Soglia tasso usurario	
fino a 5.000,00 euro	oltre 5.000,00 euro	fino a 5.000,00 euro	oltre 5.000,00 euro
14,22%	11,25%	21,33%	16,87%

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA', RECLAMI**Estinzione anticipata**

In caso di estinzione anticipata della presente cessione, il Cedente avrà diritto alla restituzione di una parte dei costi del Finanziamento soggetti a maturazione nel corso del tempo, in misura corrispondente ad una parte degli interessi scalari, della commissione gestione pratica e del premio della polizza vita. Fanno eccezione le spese fisse (di notifica ed amministrative). Tale somma, che sarà detratta dall'importo dovuto dal Cedente per l'estinzione del Finanziamento, sarà determinata in misura decrescente, con riferimento al numero delle rate del piano di ammortamento scadute alla data della predetta estinzione. Fermo restando quanto sopra, in caso di estinzione anticipata del Finanziamento, il Cedente sarà tenuto a rimborsare alla Società Cessionaria una somma pari all'1% del capitale residuo, a titolo di spese di estinzione.

Portabilità del prestito

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cedente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Consum.it provvede alla chiusura del rapporto entro dieci giorni dalla ricezione dell'intero importo dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al Cedente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, ai seguenti indirizzi: Consum.it S.p.A. Ufficio Reclami c/o Ufficio Legale e Compliance Via Vittorio Emanuele, 10 50041 Calenzano (FI) - reclami@consum.it – Casella Postale n. 62 presso Ufficio Postale di Calenzano (FI). L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

LEGENDA

CESSIONE PRO-SOLVENDO – Indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento ma il Cedente non è liberato della sua obbligazione sia quando il Cessionario non abbia ottenuto il pagamento.

CAPITALE RESIDUO - Ammontare del prestito (in linea capitale non comprensivo degli interessi) che il Cedente deve ancora versare alla Società Cessionaria.

CONVENZIONE - Accordo stipulato tra la Società Cessionaria e un istituto bancario, con la possibilità per questo ultimo di offrire ai propri clienti finanziamenti della Società Cessionaria. La richiesta è inviata alla Società Cessionaria che si riserva di valutare la richiesta e di effettuare l'erogazione del finanziamento.

DURATA DEL FINANZIAMENTO - Intervallo temporale concordato dalla Società Cessionaria e dal Cedente entro cui questo ultimo dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

EROGAZIONE - Atto attraverso cui la Società Cessionaria mette a disposizione dell'intestatario l'importo concesso in prestito.

ESTINZIONE ANTICIPATA - Facoltà da parte del Cedente di estinguere anticipatamente il debito, rispetto al termine contrattuale concordato, eventualmente dietro pagamento di un onere aggiuntivo.

INTERESSI DI MORA - Penale, espressa in termini percentuali e stabilita in fase contrattuale, corrisposta dal debitore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) - Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, ecc.. Il T.A.E.G. non comprende l'imposta di bollo o imposta sostitutiva nella misura prevista dalla legge, né il premio delle eventuali assicurazioni facoltative richiesta dal Cliente né, in genere, le spese di incasso delle rate.

TAN (Tasso Annuo Nominale) - E' il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalla Società Cessionaria all'importo totale del finanziamento. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte. Corrisponde al Prezzo (interesse) che il Cedente paga alla Società Cessionaria per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di un anno.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) – E' l'indice di riferimento usato per stabilire se il tasso di interesse applicato è più alto rispetto al tasso soglia legalmente fissato dal Governo. Il Ministero del tesoro, in base alla Legge n. 108/1996 in materia di usura, è chiamato a rilevare, ogni tre mesi, il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dalle società finanziarie nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. Detto tasso, aumentato della metà, costituisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari. La rilevazione dei tassi medi viene pubblicata, ogni tre mesi, nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero del Tesoro ed è esposta presso ogni sede o dipendenza aperta al pubblico degli intermediari bancari e finanziari.